



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 10/06/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 947

Patto di stabilità interno per l'anno 2014. Ricognizione dei provvedimenti, delle iniziative e dei risultati conseguiti.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, e dal Segretario della Giunta regionale e dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli per quanto attiene gli aspetti di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2014, n. 2455, riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha innovato, ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario.

Le principali novità apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario per l'anno 2014 possono così riassumersi:

- a) riduzione della complessiva disponibilità del comparto delle regioni a statuto ordinario per 700 milioni di euro (comma 496) che rimane ora definita in 19.390 milioni di euro;
- b) determinazione in legge dell'ammontare dell'obiettivo di competenza eurocompatibile assegnato a ciascuna regione (comma 497). Per la regione Puglia l'obiettivo di competenza eurocompatibile è determinato in 1.305 milioni di euro;
- c) eliminazione dell'obiettivo di competenza finanziaria anche per le regioni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 498) in materia di attuazione della disciplina della armonizzazione contabile;
- d) revisione, in pejus, della disciplina dell'istituto del cd. sfornamento controllato (commi 503 e 504). La previgente disciplina prevedeva che le regioni che avessero superato gli obiettivi di patto per finanziare maggiore spesa per cofinanziamento nazionale dei fondi cofinanziati dalla Ue rispetto a quella mediamente contabilizzata al medesimo titolo nel triennio considerato ai fini del calcolo dell'obiettivo (anni 2007-2009) diminuita dell'eventuale incidenza degli sforamenti del patto in tali anni, fossero considerati adempienti, a tutti gli effetti, al patto di stabilità interno ancorchè con assoggettamento ad alcune prescrizioni gestionali (contenimento spese correnti, divieto di assumere personale e indebitamento). Attraverso le modifiche apportate al comma 462 e l'abrogazione del comma 463 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata resa più difficoltosa ed onerosa la possibilità di accedere all'istituto. Va infatti considerato che il dato contabile relativo alla spesa sostenuta per cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari viene ora riferito all'esercizio 2011 senz'application delle percentuali di riduzione derivanti dalle manovre di finanza pubblica intervenute dall'anno 2012 e degli eventuali sforamenti del patto di stabilità, precedentemente previste, con la conseguenza che risulta maggiore l'importo della spesa per cofinanziamento nazionale agli interventi cofinanziati dalla Ue da imputare sull'obiettivo di patto 2014 rispetto a quella dell'anno 2013. Inoltre l'ente che accede allo sfornamento controllato viene ora espressamente qualificato come inadempiente al

- patto di stabilità interno e si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 462, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con l'unica eccezione del riversamento all'erario statale dell'importo dello sfioramento dovuto alla maggiore spesa per cofinanziamenti nazionale agli interventi cofinanziati dalla Ue. L'inadempienza viene quindi fatta valere in tutti i contesti in cui ad essa viene data rilevanza (Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, istituto della cd. "virtuosità" giusto articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ecc.);
- e) ennesimo rinvio della applicazione del cd. patto regionale integrato di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (comma 505);
- f) previsione della facoltà di concludere entro il 30 giugno 2014 un accordo tra Stato e regioni in sede di conferenza Stato-regioni con i quali vengono individuati criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica delle regioni nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti (comma 517);
- g) previsione che i versamenti all'erario statale dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica previsto dal comma 522 non sia considerato ai fini del patto di stabilità interno (commi da 522 a 525);
- h) ridefinizione, in diminuzione (al 15 marzo), dei termini per l'adesione al patto di stabilità verticale, sia nella sua forma incentivata che ordinaria e norme in materia di distribuzione delle quote cedute dalle regioni nell'ambito del patto di stabilità regionale verticale incentivato (commi da 541 a 543);
- i) previsione della esclusione dal patto di stabilità interno degli enti territoriali, nel limite di 500 milioni di euro, dei pagamenti per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e fattispecie assimilate (commi da 546 a 549).

Come evidenziato nella deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 186, il livello di spesa assegnato a ciascuna regione dal comma 497, articolo 1, della legge n. 147/2013 era direttamente riferibile ai meccanismi di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità delle regioni a statuto ordinario previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 che faceva riferimento per la determinazione della base di calcolo ai dati contabili dell'esercizio finanziario 2005, meccanismi che hanno creato tra le regioni a statuto ordinario fortissime e irrazionali sperequazioni nella distribuzione delle possibilità di spesa e che ha visto la regione Puglia, tra tutte le regioni italiane, particolarmente penalizzata.

Ancora, nella predetta deliberazione si dava atto delle perduranti difficoltà in cui si dibatte la Regione Puglia nel dispiegare con completezza le politiche regionali per effetto di un target di spesa consentito alla Regione dalla vigente disciplina del patto di stabilità interno che, oramai, dal lontano 2007 la penalizza in misura rilevante ed irrazionale, anche in confronto agli spazi finanziari disponibili per le altre Regioni a statuto ordinario.

La seguente tabella mostra il riparto pro-capite delle disponibilità di spesa consentite dalla disciplina del patto di stabilità interno in alcuni anni del periodo 2007-2014.

Per quanto attiene la regione Puglia si evidenzia come la quota di obiettivo di patto pro-capite attribuita sia assolutamente insufficiente ad un ordinato svolgimento delle proprie funzioni di amministrazione e di sviluppo del territorio ove si pensi, che a differenza delle altre regioni con ridotta dotazione pro-capite (Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), la stessa è costretta ad imputare su tale deficitaria dotazione anche le spese per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119 della Costituzione (cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari, piano di azione e coesione e fondo sviluppo coesione), che nelle predette regioni sono considerevolmente più limitate. Le altre regioni dell'obiettivo 1 - convergenza hanno potuto disporre, senza alcuna razionale ragione, di quote pro-capite di patto considerevolmente più elevate rispetto a quella della regione Puglia (Campania euro 403,31, Calabria 521,90, Basilicata 935,45, Puglia 322,16).

Peraltra, la lettura dei risultati conseguiti, in termini di patto, dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi precedenti conferma come le regole del patto di stabilità vigenti fino all'anno 2014 non garantiscano l'equa ripartizione del concorso al risanamento finanziario richiesto alle regioni. Il complesso delle

regioni a statuto ordinario (Puglia esclusa) non impiega nell'anno 2012 quote di obiettivi di cassa per circa 1.300 milioni di euro e nel 2013 una quota di 519,6 milioni di euro di obiettivo di competenza euro compatibile (si veda tabella in basso). Quest'ultimo dato risulta ancor più significativo in considerazione della possibilità offerta in termini di iniezione di liquidità offerta alle regioni dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 con il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione.

Risultati del patto di stabilità interno delle Regioni a Statuto Ordinario (competenza eurocompatibile).  
Esercizio 2013 (milioni di euro)

Ne discende che per talune regioni i vincoli del patto non impongono alcuna seria limitazione e razionalizzazione della spesa. Per altre, Regione Puglia prima tra tutte, i vincoli non consentono nemmeno l'attuazione degli interventi speciali previsti dall'articolo 119 della Costituzione.

Delineato per grandi linee il quadro normativo e finanziario di riferimento, vanno qui richiamati alcuni principi che la Corte dei Conti ha più volte indicato quali paradigmi a cui una corretta disciplina del patto di stabilità interno deve fare riferimento e che fino all'anno 2014 sono ben lungi dall'essere verificati. Con riferimento alla necessità che l'assetto del patto di stabilità interno garantisca un omogeneo livello di soddisfazione delle prestazioni tra le varie Regioni a statuto ordinario e quindi alla esigenza di un razionale e motivato riparto interregionale delle disponibilità di spesa ai fini del patto di stabilità interno, la Corte così si esprime: "Nell'attesa della individuazione di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei (articolo 20 decreto legge 98/2011), il meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo continua a rimanere legato al criterio della spesa storica, anche se uno degli assi portanti della riforma del 2009 (legge 42) era proprio nel superamento di tale parametro"<sup>1</sup>. "Ulteriori profili problematici appaiono intrinsecamente connessi alla struttura stessa del patto di stabilità interno, il quale, ancorando gli obiettivi programmatici al miglioramento dei saldi conseguiti in esercizi pregressi (piuttosto che rapportarli a valori ottimali verso cui tendere progressivamente), produce inevitabilmente un effetto di trascinarsi delle distorsioni connesse alle diverse base di partenza"<sup>2</sup>. E ancora, "In questo senso, si evidenzia la necessità di una rivisitazione dei criteri di rideterminazione dei tetti di spesa, oggi costruiti, per le Regioni, muovendo dalla spesa storica ridotta in base a valori che prescindono da un livello omogeneo di partenza"<sup>3</sup>. In ordine allo stato di attuazione della riforma federalista, nell'attuale contesto normativo per la Corte "è ancora da chiarire la connessione dell'attuazione del federalismo fiscale con il processo di coordinamento dinamico della finanza pubblica previsto dalla legge riforma della contabilità (legge 196/2009). E', infatti, nel Patto di convergenza, nel Documento di Economia e Finanza, nella legge di stabilità, nei disegni di legge collegati, che devono essere previsti la dimensione del finanziamento complessivo delle diverse funzioni decentrate e, quindi, i margini disponibili per le autonomie locali. Un approccio, al contempo, finanziariamente sostenibile e in linea con i richiami alla tutela delle prestazioni"<sup>4</sup>.

1 Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di Controllo. Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale - Marzo 2014, pag. 55

2 Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Il patto di stabilità interno degli enti territoriali, Esercizio 2013 - Giugno 2014, pag. 28

3 Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Il patto di stabilità interno degli enti territoriali, Esercizio 2013 - Giugno 2014, pag. 29

4 Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di Controllo. Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale - Marzo 2014, pag. 13

Allo scopo di contrastare l'attuale assetto della disciplina del patto di stabilità interno, la Regione Puglia

con la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2014, n. 190 ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 496, lettere b) e c), e comma 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per violazione degli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonché del principio costituzionale di leale collaborazione e dei principi costituzionali di razionalità e ragionevolezza. Con il disposto dei commi 496 e 497, infatti, il legislatore statale ha modificato il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, che disciplina le modalità di riparto tra le Regioni della complessiva dotazione di spesa ai fini del patto di stabilità interno assegnata, con la medesima disposizione, al comparto delle Regioni a statuto ordinario: in sostanza viene abrogata la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di determinare con "accordo" le modalità di riparto della complessiva dotazione di spesa alle stesse assegnata. Il comma 497, infatti, ha aggiunto all'articolo 1 della legge n. 228/2012, il comma 449 bis contenente una tabella con la puntuale indicazione dell'obiettivo di patto riferito a ciascun Ente. Tale modifica si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione nella misura in cui autoritativamente viene determinata la divisione per ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile, escludendo la previsione che rimetteva in via preferenziale ad un accordo tra le Regioni la suddivisione di tale complessiva dotazione. Peraltro nell'unico anno di vigenza della disposizione (2013) la norma aveva trovato utile applicazione avendo le Regioni concluso nei termini normativamente previsti l'accordo sul riparto (deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 23 gennaio 2013 - decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2013). Le disposizioni normative innanzi descritte non possono essere qualificate come attuative del principio di "coordinamento della finanza pubblica" di competenza esclusiva dello Stato, atteso che non viene messo in discussione il livello di spesa assegnato complessivamente alle Regioni a statuto ordinario quale concorso delle stesse al risanamento della finanza pubblica, bensì il riparto interregionale effettuato con atto legislativo e senza l'indicazione di nessun plausibile criterio di riparto che non sia quello della spesa storica.

Va infine segnalato come anche le iniziative promosse in sede di Conferenza delle Regioni al fine di promuovere su base volontaria e solidaristica tra le Regioni una riscrittura dei criteri di riparto (nota del Presidente della Regione n. 1780/SP del 7 maggio 2014) non hanno trovato positivo riscontro.

La Giunta regionale, in corso d'anno, ha emanato diversi atti di indirizzo finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

In particolare sono state adottate le seguenti deliberazioni;

- deliberazione del 19 febbraio 2014, n. 186 (già citata) con la quale sono state parzialmente autorizzate le spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio assunti dalla regione, emanati indirizzi in ordine alla spesa per interventi inerenti la programmazione comunitaria 2007-2013 e ripartite alle aree di coordinamento/strutture autonome le disponibilità residue;
- deliberazione del 4 luglio 2014, n. 1427 con la quale sono state ulteriormente autorizzate spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio;
- deliberazione del 15 luglio 2014, n. 1497 con la quale sono state integralmente autorizzate le spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio nei limiti degli importi indicati nell'allegato "A" alla predetta deliberazione n. 186/2014, forniti ulteriori indirizzi in ordine alla spesa per interventi inerenti la programmazione comunitaria 2007-2013 nel senso della indicazione di un tetto alla relative spese al fine di liberare spazi finanziari per la realizzazione delle politiche regionali in materia di contrasto alla povertà ed al disagio sociale, al sostegno dell'occupazione in particolare giovanile, al diritto allo studio ed all'istruzione universitaria, alla mobilità, ecc.
- deliberazione del 6 agosto 2014, n. 1808 con la quale sono ripartite alle aree di coordinamento/strutture autonome ulteriori disponibilità;
- deliberazione del 5 novembre 2014, n. 2296 con la quale sono autorizzate specifiche spese, in

particolare per quanto gli interventi connessi agli eventi alluvionali nell'area del Gargano del mese di settembre 2014;

- deliberazione del 21 novembre 2014, n. 2455 con la quale, a seguito della verifica degli spazi finanziari precedentemente autorizzati e non utilizzati, delle disponibilità rivenienti dall'attività di recupero fiscale ex art. 32, comma, lett. i, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e della minore dotazione attribuita ai fondi comunitari, sono state attribuite alle aree di coordinamento/strutture autonome le corrispondenti disponibilità. Al fine della completa saturazione dell'obiettivo di patto, veniva inoltre demandata al Direttore dell'Area Finanza e Controlli la rimodulazione delle autorizzazioni concesse nel caso in cui i relativi provvedimenti di impegno e/o liquidazione non fossero stati tempestivamente assunti.

Per quanto attiene il punto 7 della deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2014, n. 2455 va dato atto che le strutture regionali, ed in particolare le Aree di coordinamento/strutture autonome, hanno adottato tempestivamente gli atti di propria competenza relativamente ai vari monitoraggi richiesti in corso d'anno ed alla successiva ripartizione alle dipendenti strutture titolari delle unità previsionali di spesa degli spazi finanziari attribuiti con le predette deliberazioni alle aree di coordinamento/strutture autonome.

Con riferimento al tema della esclusione del cofinanziamento nazionale dai vincoli del patto di stabilità interno, la legge di stabilità 2014 non conteneva alcuna auspicata misura in ordine alla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (fondo per la esclusione dal patto di stabilità interno delle Regioni del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali cofinanziati dalla Ue) per cui esso rimane determinato in un 1 miliardo di euro per l'anno 2014 (a fronte di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2013) e senza dotazione per l'anno 2015, anno peraltro di chiusura contabile dei fondi strutturali periodo di programmazione 2007-2013.

Alla progressiva riduzione dell'obiettivo di competenza eurocompatibile conseguente alle manovre di finanza pubblica adottate negli ultimi anni, si accompagna la crescente consistenza dei target di spesa da certificare al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013 (cd. regola dell' $n+2$ ). Tale circostanza comporta una progressiva compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese per interventi finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione, spese obbligatorie e di funzionamento dell'ente e delle agenzie regionali, spese di mission, ecc.) che pone a serio rischio la programmazione e la realizzazione delle attività nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano. Nell'anno 2014 per la regione Puglia il complessivo obiettivo di competenza eurocompatibile di 1.305 milioni di euro risulta saturato, per circa 900 milioni di euro, per spese obbligatorie e di funzionamento. Con la residua disponibilità di spesa la Regione dovrebbe assicurare gli spazi finanziari per l'effettuazione delle spese afferenti il cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari (per la parte eccedente l'esclusione di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183) stimati in circa 510 milioni di euro, le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, il fondo sviluppo e coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate), gli interventi finanziati con altre risorse vincolate e con il bilancio autonomo (emergenza sociale, contrasto alla povertà, istruzione, ricerca, occupazione, ecc.). Appare evidente come l'attuazione delle politiche di coesione finanziate attraverso lo strumento dei fondi di coesione nazionali è sostanzialmente paralizzata.

Con riferimento all'andamento della spesa comunitaria va evidenziato che la Regione Puglia ha conseguito i target di spesa dell'anno 2014 in ciò dando ancora una volta dimostrazione della capacità di spesa della Regione Puglia come peraltro testimoniato dall'accesso nel corso del 2013 alla premialità prevista dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, a favore delle Regioni che abbiano conseguito più elevate performances di spesa nell'utilizzo dei fondi comunitari (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 3 dicembre 2013, n. 24).

Senonchè, l'assoluta deficitarietà del tetto di spesa consentito alla Regione Puglia dalle regole sul patto

di stabilità, anche in relazione allo sperequato riparto di dette disponibilità fra ciascuna Regione a statuto ordinario, pone la Regione Puglia nella paradossale situazione per la quale o destina gli spazi finanziari disponibili (al netto delle occorrenze delle spese obbligatorie e di funzionamento come sopra dettagliate) integralmente alla copertura del cofinanziamento nazionale della spesa comunitaria ovvero rischia seriamente di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Peraltro va evidenziato come la pressochè integrale destinazione degli spazi finanziari disponibili alle esigenze del cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea comporti lo spiazzamento di tutte le altre spese finanziate con le risorse del bilancio autonomo e del bilancio vincolato non legate ad interventi di matrice comunitaria. Nell'attuale assetto del riparto delle competenze legislative ed amministrative fra Stato e Regioni come delineato dall'articolo 117 della Costituzione sono imputate in capo alle Regioni importanti e primarie funzioni che nonostante l'avvenuto definanziamento delle stesse ad opera dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - che ha comportato altresì corrispondenti riduzioni delle disponibilità di spesa ai fini del patto di stabilità interno - le stesse Regioni continuano comunque in gran parte a garantire con risorse autonome.

A tali funzioni si riconnettono livelli essenziali delle prestazioni e servizi pubblici minimi da garantire, per espressa previsione costituzionale, in misura omogenea sul territorio nazionale che per effetto di quanto sopra esposto in termini di non congruità dei livelli di spesa consentiti alle Regioni a statuto ordinario ed in relazione allo sperequato riparto di tali scarse disponibilità fra le singole Regioni fanno emergere evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione, almeno, degli articoli 3 e 117 della Costituzione Italiana.

Alla luce delle suesposte considerazioni viene quindi in discussione il tema della sostenibilità del cofinanziamento dei fondi strutturali (ai fini che qui interessano) rispetto alle altre esigenze di spesa (funzioni attribuite o delegate e funzioni autonome) che pure hanno diretto impatto su prioritarie politiche regionali quali il contrasto della povertà e al disagio sociale, il sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile, il diritto allo studio ed all'istruzione universitaria, la mobilità, ecc.

E in effetti, sebbene la Regione Puglia avrebbe potuto - come ha già fatto negli ultimi anni - raggiungere livelli di spesa comunitaria più elevati rispetto a quelli richiesti dai target, la insostenibile pressione delle esigenze di spesa non legate ai programmi comunitari, ha imposto di determinarsi a ridimensionare le capacità di utilizzo dei fondi comunitari al minimo consentito (rif. deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2014, n. 1497).

Non appare fuori luogo osservare che tale indirizzo - reso obbligatorio per le ragioni sopradette - appare in contrasto con il "senso comune" alimentato da una generica campagna contro la cd. capacità di spesa comunitaria delle Regioni. Vi è infatti da rilevare che almeno per quanto riguarda la Puglia il freno alla spesa comunitaria è il risultato del Patto di Stabilità Interno e delle sue regole applicative e non dipende dalla capacità amministrativa regionale.

Da quanto sopra esposto emerge che, anche a seguito della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed ancor di più con legge 27 dicembre 2013, n. 147, permane, anzi si accentua, la difficoltà per la regione Puglia nel dispiegare le politiche pubbliche ed assicurare la prestazione dei livelli essenziali delle prestazioni pur in presenza dei necessari finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, statale ed autonomo e di un bilancio in equilibrio economico e finanziario.

Merita infine di essere evidenziato come anche con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, anche nella versione definitiva a seguito della sua conversione ad opera della legge 23 giugno 2014, n. 89, nonostante le aspettative rivenienti dalla lettura del Documento di Economia e Finanza 2014 - Programma Nazionale di Riforma, è stata persa una ulteriore occasione per tentare un pur parziale riequilibrio delle evidenti storture e sperequazioni che l'attuale sistema evidenzia. Nessuna misura è prevista in ordine ad un incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nessuna esclusione dal patto di stabilità interno è prevista in caso di accesso all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi non sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 46 del decreto

legge prevede una ulteriore riduzione dell'obiettivo di competenza eurocompatibile per le Regioni. Con intesa sancita nella seduta del 29 maggio 2014 della Conferenza Stato-Regioni, i cui contenuti venivano richiamati nell'articolo 42 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, veniva stabilite le modalità del concorso delle regioni a statuto ordinario nell'attuazione delle misure previste dal predetto articolo 46.

Per quanto attiene invece alla attivazione patto di stabilità interno regionale verticale, le suesposte considerazioni depongono nel senso di rendere nuovamente impraticabile per la Regione Puglia la possibilità di attivarlo per l'anno 2014, così come già avvenuto nell'anno 2013 (si faccia riferimento alla deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2013, n. 924). Fino all'anno 2012, infatti, la congrua consistenza dell'obiettivo di competenza finanziaria aveva consentito alla Regione Puglia, prima tra le Regioni meridionali, di attivare tale importante strumento di flessibilità della finanza territoriale. Senonchè, dall'anno 2013 l'obiettivo di competenza finanziaria veniva riparametrato sulla consistenza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile (che intanto aveva sostituito l'obiettivo di cassa) impedendo alla regione Puglia, per via della decifitaria consistenza di quest'ultimo obiettivo, di attivare la misura.

Senonchè, come innanzi riportato, la legge di stabilità 2014 al comma 517 dell'articolo 1 ha consentito lo scambio tra Regioni di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno contro la cessione di risorse a queste spettanti. In relazione a tale disposizione la Regione Puglia, al fine di non disperdere inutilmente (senza cioè farne derivare benefici agli enti locali della Regione) le risorse legate alla attivazione del patto di stabilità interno verticale incentivato e nella impossibilità, per quanto prima esposto, di cedere quote del proprio obiettivo di patto, ha esplorato nell'ambito della Conferenza delle Regioni la possibilità di cedere l'incentivo in parola (ovvero le risorse sottratte ai tagli ex articolo 16, del decreto legge n. 95/2012 per via della compensazione con detto incentivo) ad un'altra Regione che fosse disponibile a cedere quote di patto alla Regione Puglia che li avrebbe a sua volta "girati" agli enti locali della Regione. All'esito del confronto, la Regione Siciliana si è dichiarata disponibile all'operazione. E' stata quindi attivata la procedura di cui al predetto comma 517 che ha portato la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 marzo 2014 a ratificare il predetto accordo tra Regione Puglia e Regione Siciliana. A seguito della cessione degli spazi finanziari da parte della regione Siciliana, la Giunta regionale, con deliberazione 14 marzo 2014, n. 430 ha recepito l'Accordo stipulato con ANCI PUGLIA e UPI PUGLIA con il quale sono stati definiti criteri e modalità attuative e circostanziati i rispettivi adempimenti nonché determinato in 96.729.842,00 euro la quota dell'obiettivo di competenza eurocompatibile che la regione Puglia cedeva nell'ambito della procedura in argomento. Con vari provvedimenti, da ultimo con determinazione 24 aprile 2014, n. 14 del Servizio Bilancio e Ragioneria, si provvedeva al riparto tra gli enti territoriali richiedenti dei suddetti spazi finanziari. Con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2014, n. 2350 venivano individuate nel Fondo Sviluppo e Coesione le risorse da cedere alla Regione siciliana. Per le motivazioni innanzi esposte la Giunta regionale, con deliberazione 6 ottobre 2014, n. 1952, confermava l'impossibilità di procedere alla attivazione del cosiddetto patto di stabilità regionale verticale "ordinario".

I risultati finali del patto di stabilità interno 2014 sono i seguenti e confermano la capacità della regione Puglia di saturare gli obiettivi di patto ad essa assegnati:

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto ricognitivo dei provvedimenti, delle iniziative e dei risultati conseguiti nell'ambito del patto di stabilità interno per l'anno 2014 della regione Puglia.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,

propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di inviare, a cura del Servizio Bilancio e ragioneria, copia della presente deliberazione all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.).
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

---